

STATUTO DELLA COMUNITÀ SCOUT ITALIANA FOULARD BIANCHI

Approvato nell'Assemblea Nazionale del 13 aprile 2024 - Loreto (AN)

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. La "COMUNITÀ SCOUT ITALIANA FOULARD BIANCHI", Associazione non riconosciuta, in breve "Comunità F.B.", di seguito indicata anche come "Associazione", si è costituita a Torino il 17 maggio 1958.
I valori di riferimento della Comunità F.B. sono indicati nella "Carta della Comunità Scout Italiana Foulard Bianchi Notre Dame de Lourdes", di seguito indicata anche come "Carta di Comunità", revisionata e approvata il 5 giugno 1977, che qui integralmente si richiama e si allega al presente Statuto
Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni
2. La Comunità F.B., ricorrendone i presupposti, si iscrive alla sezione ODV del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi del Decreto legislativo 117 del 03.07.2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore")
In tale situazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, alla propria denominazione si aggiunge l'acronimo "ODV" o l'espressione per esteso "Organizzazione di Volontariato". L'utilizzo nella denominazione associativa della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Pertanto, qualora per qualsiasi causa l'associazione non sia iscritta al Registro, è fatto divieto di utilizzare il riferimento a "Organizzazione di Volontariato"
3. La Comunità F.B. ha sede legale nel Comune di Loreto in Piazza della Madonna 2. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, dovrà essere adottata mediante apposita delibera dell'Assemblea Nazionale e dovrà essere comunicata agli uffici competenti
4. La Comunità F.B. può operare in ambito internazionale, nazionale e regionale
5. La Comunità F.B. può istituire sezioni secondarie presso tutte le regioni in Italia 6. La Comunità F.B. ha durata illimitata

Art. 2 - Scopi e principi fondamentali

1. La Comunità F.B., promossa congiuntamente dall'AGESCI e dal MASCI, accoglie tutti coloro che si riconoscono nella fraternità internazionale delle guide e degli scout e scelgono di impegnare la loro vita nel servizio agli ammalati, assumendo le proprie responsabilità di adulti cristiani e cattolici, approfondendo la propria fede e la propria vita spirituale nella meditazione e nella realizzazione del messaggio di Lourdes e sviluppando la propria vocazione pedagogica, che è quella di educare i giovani a servire quanti vivono nel mondo della sofferenza, secondo lo spirito della Hospitalité Notre Dame de Lourdes e secondo i principi della Carta di Comunità

Art. 3 - Finalità

1. La Comunità F.B. è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art. 32 del Codice del Terzo Settore e persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come previste dall'art. 5 del D. Lgs. N. 117/2017 "Codice del Terzo Settore". Nella specie, essa intende operare, con particolare attenzione a giovani e adulti censiti nelle diverse Associazioni Scout, agli ammalati, ai disabili e alle categorie fragili, in via principale nei seguenti settori di attività:
 - a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale religioso
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi
2. La Comunità F.B. potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime
- L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo che provvederà a documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione
3. Nell'ambito dei settori di attività indicati, la Comunità F.B. intende realizzare le seguenti azioni in particolare:
- a) proporre e promuovere esperienze di fede, di servizio e di formazione, principalmente ma non esclusivamente a Lourdes, destinate a giovani e adulti appartenenti alle diverse Associazioni Scout
 - b) collaborare con le diverse Associazioni Scout nell'organizzazione delle attività coerenti con gli scopi previsti dal presente Statuto
 - c) instaurare rapporti, stipulare convenzioni e accordi di collaborazione con Enti Religiosi, Enti Civili e analoghe associazioni sul territorio regionale, nazionale e internazionale
 - d) promuovere ogni iniziativa atta a migliorare la vita sociale, sensibilizzando l'opinione pubblica sulla conoscenza delle problematiche che affliggono le persone con disabilità e fragilità
 - e) creare momenti di incontro, svago e quant'altro necessario per una migliore socializzazione delle persone con disabilità e delle loro famiglie
 - f) promuovere studi, convegni, incontri, progetti nell'interesse delle persone con disabilità e fragilità
 - g) ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate
4. Le attività, di cui ai punti precedenti, sono svolte dalla Comunità F.B. prevalentemente tramite le prestazioni dei Soci e dei volontari in modo personale, spontaneo e gratuito
5. Le attività della Comunità F.B. sono svolte prevalentemente a favore di terzi

Art. 4 - Soci

1. La Comunità F.B. è aperta a tutte le guide e gli scout censiti in una delle Associazioni riconosciute dalle Organizzazioni Mondiali del Guidismo e dello Scautismo o dalla Conferenza Episcopale Italiana
2. I soci condividono le finalità e gli scopi associativi della Comunità F.B. e si impegnano per realizzarne le attività di interesse generale
3. La domanda di ammissione a socio viene presentata, con le modalità previste dal Regolamento, al Consiglio Direttivo. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta e la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro Soci.

L'eventuale diniego di iscrizione deve essere motivato e contro di esso l'interessato può chiedere all'Assemblea che si pronunci nella prima riunione utile

4. Tutti i Soci svolgono la propria attività in favore dell'Associazione e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà
5. La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione
6. L'attività dei Soci, così come qualsiasi incarico, elettivo o di nomina, non può essere retribuita in alcun modo; ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario
7. I Soci hanno diritto di:
 - a) partecipare alle attività promosse dalla Comunità F.B.
 - b) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate
 - c) godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi della Comunità F.B.
8. I Soci si censiscono annualmente, secondo le modalità previste dal Regolamento, mediante il pagamento della quota che rappresenta l'appartenenza associativa
9. La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Decade dalla qualifica di socio chi non rinnovi il censimento con la procedura prevista dal Regolamento
10. Tutti i Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui all'art. 15 del Codice del Terzo settore, nelle forme disciplinate dal Regolamento, entro trenta giorni dall'istanza formulata per iscritto ai Responsabili del livello competente. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

Art. 5 - Assistenti Ecclesiastici

1. Gli Assistenti Ecclesiastici, sacerdoti nell'ordine del presbiterato o dell'episcopato, sono corresponsabili della proposta dello scautismo fatta dalla Comunità F.B.
2. In relazione al loro incarico gli Assistenti Ecclesiastici partecipano alla vita della Comunità F.B. ai diversi livelli territoriali
3. Gli Assistenti Ecclesiastici esercitano il mandato pastorale loro affidato e, insieme con gli altri Soci, annunciano, celebrano e testimoniano la fede cristiana con le modalità educative e le caratteristiche proprie dello scautismo
4. Gli Assistenti Ecclesiastici sono nominati a ogni livello dall'Autorità Ecclesiastica competente e assumono la qualifica di Soci con le modalità previste dal presente Statuto
5. All'Assistente Ecclesiastico Nazionale si applica quanto stabilito dall'art. 26, c. 5 del Codice del Terzo Settore ed è, pertanto, componente di diritto del Consiglio Direttivo

Art. 6 - Diarchia

1. Ogni incarico, elettivo o di nomina, può essere affidato congiuntamente a una donna e a un uomo, ad esclusione del Segretario e del Tesoriere
2. Nel caso in cui una delle due persone che ricoprono il medesimo incarico, elettivo o di nomina, sia impossibilitata, per dimissioni o altra causa, a esercitare le proprie funzioni, queste sono svolte per intero da chi permane in carica

Art. 7 – Durata degli incarichi

1. Gli incarichi, sia elettivi che di nomina, hanno durata quadriennale, salve diverse espresse indicazioni o rinnovo dell'elezione o della nomina per un ulteriore biennio.
2. Gli incarichi di Presidente, di membro del Consiglio Direttivo, di Responsabile Regionale, di membro di Commissioni, di Collegi, di Incaricato a qualsiasi funzione non possono essere ricoperti per un periodo superiore a sei anni consecutivi.

Tale durata è riferita alla permanenza nel medesimo organo in cui è avvenuta l'elezione o la nomina e viene considerata tale anche in caso di dimissioni o di revoca del mandato e assunzione di nuovo incarico nello stesso organo nei dodici mesi successivi.

3. Al termine dei sei anni indicati al comma 2, deve trascorrere un periodo non inferiore a dodici mesi prima che si possa ricoprire un incarico elettivo o di nomina nel medesimo organo in cui è stato svolto l'incarico precedente.

Art. 8 - Livelli territoriali, struttura e Organi della Comunità F.B.

1. La Comunità F.B. si articola in due livelli territoriali di presenza e coordinamento dell'unica realtà associativa:
 - a) il Livello regionale e/o interregionale
 - b) il Livello nazionale
2. Gli organi previsti per il livello regionale e/o interregionale sono:
 - a) l'Assemblea Regionale dei Soci
 - b) il Responsabile Regionale e/o la Responsabile Regionale
3. Gli Organi previsti per il livello nazionale sono:
 - a) l'Assemblea Nazionale dei Soci
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) il Presidente e/o la Presidente
 - d) il Segretario
 - e) il Tesoriere

Livello Regionale

Art. 9 - Comunità Regionale: definizione e scopi

1. La Comunità Regionale è costituita dall'insieme dei Soci presenti in un territorio corrispondente alla rispettiva Regione amministrativa
2. Per favorire la proficua realizzazione delle attività associative nei territori con un esiguo numero di Soci, il Consiglio Direttivo può deliberare l'aggregazione di più territori regionali in un'unica Comunità Interregionale che assume, comunque, la denominazione di Comunità Regionale
3. I Soci residenti o domiciliati sul territorio regionale partecipano alle attività e alla vita associativa della Comunità Regionale
4. Le attività della Comunità Regionale sono prevalentemente organizzate all'interno del proprio territorio e/o destinate ad interlocutori appartenenti al proprio territorio

Art. 10 - Assemblea Regionale dei Soci

1. L'Assemblea Regionale è occasione di confronto e bilancio della vita comunitaria regionale, così come strumento di crescita spirituale dei singoli Soci

2. L'Assemblea Regionale:

- a) elegge il Responsabile Regionale e/o la Responsabile Regionale, secondo le modalità previste dal successivo art. 11 dello Statuto e dal Regolamento
 - b) delibera il programma delle attività annuali
 - c) promuove le attività comunitarie regionali
 - d) revoca il mandato ai Soci che ha eletto al ruolo e/o all'incarico con le modalità previste dal Regolamento
3. La Comunità Regionale si riunisce in Assemblea almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Responsabile Regionale lo ritiene opportuno, ovvero quando viene fatta richiesta da almeno 1/3 dei Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative, con la partecipazione di tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione
4. L'Assemblea Regionale può essere convocata sia in presenza che online
5. La convocazione dell'Assemblea Regionale deve pervenire almeno quindici giorni prima della data fissata mediante comunicazione cartacea e/o altra modalità di comunicazione a distanza a tutti i Soci della Regione regolarmente censiti ed iscritti nella Comunità Regionale. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché l'ordine del giorno
6. L'Assemblea Regionale è validamente costituita in prima convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati per delega. Ciascun Socio può essere latore di una sola delega
7. Ad eccezione dell'elezione del Responsabile Regionale e/o della Responsabile Regionale, le delibere dell'Assemblea Regionale sono assunte a scrutinio palese con la maggioranza relativa dei voti espressi

Art. 11 - Responsabile Regionale

1. Il Responsabile Regionale e/o la Responsabile Regionale:
 - a) stimola la propria Comunità Regionale secondo l'indirizzo del Consiglio Direttivo
 - b) mantiene i rapporti in ambito regionale con le Associazioni Scout di cui all'art. 4 del presente Statuto, le Associazioni di Pellegrinaggio e le Associazioni che operano nel mondo della sofferenza
 - c) convoca l'Assemblea Regionale
 - d) attua le delibere adottate dall'Assemblea Regionale
2. Prima delle votazioni per l'elezione del Responsabile Regionale e/o della Responsabile Regionale, l'Assemblea Regionale determina l'eventuale ricorso alla diarchia: in tal caso, le maggioranze sottoindicate si applicano disgiuntamente al Responsabile Regionale e alla Responsabile Regionale
3. Il Responsabile Regionale e/o la Responsabile Regionale viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Regionale:
 - a) in prima votazione: con i due terzi dei voti, comprese le schede bianche e nulle
 - b) dalla seconda votazione: con la maggioranza relativa dei voti

Livello Nazionale

Art. 12 - Assemblea Nazionale dei Soci

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo deliberativo della Comunità F.B.
2. L'Assemblea Nazionale può essere convocata sia in presenza che online
3. L'Assemblea Nazionale viene convocata con la partecipazione di tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione; ciascun Socio

esprime un voto e può essere latore di tre deleghe; non può essere conferita la delega ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'Associazione

4. La convocazione dell'Assemblea Nazionale deve essere effettuata almeno sessanta giorni prima della data fissata mediante comunicazione cartacea e/o altra modalità di comunicazione a distanza e/o pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web della Comunità F.B.. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora
5. L'Assemblea Nazionale è presieduta da un Presidente e/o una Presidente eletti dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice fra i Soci presenti, i quali nominano a loro volta un Segretario verbalizzante fra i Soci presenti
6. L'Assemblea Nazionale può avere natura Ordinaria o Straordinaria
7. L'Assemblea Nazionale Ordinaria:
 - a) elegge i Presidenti e i membri del Consiglio Direttivo con le procedure previste dal Regolamento, stabilendone il numero con un minimo di 3 componenti
 - b) approva il rendiconto economico-finanziario
 - c) determina le linee generali programmatiche dell'attività della Comunità F.B.
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
 - e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza
 - f) è convocata dai Presidenti del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Bilancio e del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative
 - g) è validamente costituita in prima convocazione con il quorum del 50% più uno dei Soci presenti o rappresentati per delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati per delega
 - h) delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza relativa dei voti validi su ogni argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno
8. L'Assemblea Nazionale Straordinaria:
 - a) delibera sulla fusione e scioglimento della Comunità F.B. con il voto favorevole del 75% dei Soci presenti o rappresentati per delega ed è validamente costituita con il quorum del 75% degli aventi diritto
 - b) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza con il voto favorevole del 50% dei Soci presenti o rappresentati per delega ed è validamente costituita con il quorum del 50% degli aventi diritto
 - c) è convocata dai Presidenti del Consiglio Direttivo o dalla maggioranza dei 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo
9. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti devono essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci e sono a disposizione dei Soci che li richiedano
10. L'Assemblea Nazionale può revocare il mandato ai Soci che ha eletto al ruolo e/o all'incarico con le modalità previste dal Regolamento

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale della Comunità F.B.
2. Sono membri del Consiglio Direttivo, oltre ai Presidenti e all'Assistente Ecclesiastico Nazionale, i Consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale dei Soci
3. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito
4. Il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, il Segretario e il Tesoriere
5. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Comunità F.B.. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
 - a) le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione della Comunità F.B.
 - b) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali della Comunità F.B.
 - c) la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale entro un mese dalla chiusura dell'esercizio
 - d) la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea
 - e) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale
 - f) la definizione delle quote sociali annuali
 - g) le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria
 - h) la delibera sull'ammissione di nuovi Soci e sull'esclusione dei Soci
 - i) la convocazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria con le maggioranze previste dal precedente art. 12
 - j) il riconoscimento delle Comunità Regionali e/o interregionali e le eventuali deleghe, autonomie e poteri
 - k) ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi
6. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ai Presidenti o ad altri membri del Consiglio
7. Il Consiglio Direttivo può essere convocato sia in presenza che online e si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta i Presidenti o la maggioranza dei membri lo riterranno necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate mediante comunicazione cartacea e/o altra modalità di comunicazione a distanza da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta
8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la partecipazione di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dai Presidenti o, in assenza, da un Consigliere designato dai presenti
9. Tutte le delibere del Consiglio Direttivo, i rendiconti e gli eventuali regolamenti saranno debitamente trascritti nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo, sottoscritto dai Presidenti e dal Segretario e saranno a disposizione dei Soci che li richiedano
10. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso i Presidenti o, in caso di impedimento, il Consigliere più anziano d'età, dovranno convocare l'Assemblea entro quindici giorni da tenersi entro i successivi settantacinque giorni, curando, nel frattempo, l'ordinaria amministrazione

11. Il Consiglio Direttivo per il suo funzionamento può dotarsi di un proprio Regolamento
12. Il Consiglio Direttivo può revocare il mandato ai Soci che ha eletto al ruolo e/o all'incarico con le modalità previste dal Regolamento

Art. 14 - Il Presidente e/o la Presidente

1. Il Presidente e/o la Presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale della Comunità F.B.
 - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo
 - c) convoca l'Assemblea Nazionale
 - d) stimola la Comunità F.B. secondo l'indirizzo del Consiglio Direttivo
 - e) è responsabile dell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo
 - f) nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile
 - g) garantisce la corretta applicazione dello Statuto e del Regolamento
 - h) mantiene i rapporti con le Comunità F.B. estere, l'Hospitalité Notre Dame de Lourdes, il Santuario di Lourdes e il Santuario di Loreto
 - i) mantiene i rapporti in ambito nazionale con le Associazioni Scout di cui all'art. 4 del presente Statuto, le Associazioni di Pellegrinaggio e altri Organismi del Terzo Settore j. provvede a dare informazione della vita della Comunità a tutti i membri attraverso gli organi di stampa o in altra forma ritenuta opportuna
 - j) dirime in ultima istanza le controversie non risolte in altri livelli comunitari.
 - k) cura, nelle forme ritenute più opportune, la tenuta:
 - i. del Libro Soci, in base alle evidenze prodotte nell'ambito delle operazioni di censimento previste dal Regolamento
 - ii. del Libro delle Assemblee Nazionali
 - l) in caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile
2. Nel caso in cui un siano stati eletti al ruolo una donna e un uomo ai sensi della Diarchia di cui all'art. 6 dello Statuto, essi danno esecuzione congiuntamente agli atti di straordinaria amministrazione e possono compiere disgiuntamente quelli di ordinaria amministrazione, deliberati dal Consiglio Direttivo.
3. Prima delle votazioni per l'elezione del Presidente e/o della Presidente, l'Assemblea Regionale determina l'eventuale ricorso alla diarchia: in tal caso, le maggioranze sottoindicate si applicano disgiuntamente al Presidente e alla Presidente
4. Il Presidente e/o la Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Nazionale dei Soci:
 - a) In prima e seconda votazione: con i due terzi dei voti, comprese le schede bianche e nulle
 - b) In terza votazione e successive: con la maggioranza relativa dei voti
5. Il mandato di Presidente è incompatibile con il mandato di Responsabile Regionale e ogni altro incarico associativo
6. In caso di impedimento, il Presidente e/o la Presidente può attribuire procura speciale ad altro Consigliere

7. Nel caso di dimissioni del Presidente e della Presidente, il Consigliere più anziano d'età dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni da tenersi entro i successivi settantacinque giorni, curando, nel frattempo, l'ordinaria amministrazione

Art. 15 - Segretario

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e cura la tenuta dei relativi libri e registri; invia le convocazioni per l'Assemblea Nazionale; cura la tenuta dei libri e dei registri associativi
2. Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo e decade alla scadenza del proprio mandato quale membro del Consiglio Direttivo

Art. 16 - Tesoriere

1. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile della Comunità F.B. redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari
2. Il Tesoriere provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo
3. Al Tesoriere spetta la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili
4. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e decade alla scadenza del proprio mandato quale membro del Consiglio Direttivo

Art. 17 - Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è istituito al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge e svolge le funzioni stabilite dalla legge
2. L'istituzione e la nomina dei componenti dell'organo di controllo sono di competenza del Consiglio Direttivo

Art. 18 - Patrimonio ed esercizio finanziario

1. Il patrimonio della Comunità F.B. è costituito da:
 - a) beni mobili e immobili di proprietà della Comunità F.B.
 - b) quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati
 - c) contributi di enti pubblici, erogazioni e lasciti da parte privati o persone fisiche e giuridiche
 - d) proventi eventualmente conseguiti dalla Comunità F.B. per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale
 - e) ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni
2. La Comunità F.B. non persegue scopi di lucro; è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge
3. Eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
4. Il bilancio di esercizio della Comunità F.B. è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione



Atto reg. 03 MAG. 2024 n. 870

serie 3: per € EPENIE
per il DIRETTORE TERRITORIALE



5. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea Nazionale entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno
6. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, la Comunità F.B., per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
7. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, la Comunità F.B. potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in comodato e/o in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le Organizzazioni di Volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente Statuto

Art. 19 - Bandiera, marchio, distintivi, Carta di Comunità e Libri delle presenze

1. La Bandiera della Comunità Scout Italiana Foulard Bianchi è rettangolare bianca e reca al suo centro l'emblema della Comunità
2. L'emblema della Comunità Scout Italiana Foulard Bianchi è costituito da un trigramma NLD di colore blu. La lettera "L", simboleggiata in forma doppia speculare rispetto al suo asse verticale, reca le lettere "N" alla sua sinistra e "D" alla sua destra in formato ridotto. La "L" è inoltre sormontata da una corona a tre punte piena
3. Il marchio della Comunità Scout Italiana Foulard Bianchi è composto da un disegno del fazzolettone bianco con trigramma, posizionato su un cerchio blu scuro CMYK: 100% 74% 36% 22% con contorno blu chiaro CMYK: 64% 18% 15% 0% e il logo in Raleway. Il marchio può essere applicato in due versioni, orizzontale e verticale
4. La Bandiera, l'Emblema, il Marchio, nonché tutti i distintivi così come individuati nel Regolamento, la Carta di Comunità depositata a Lourdes e i Libri delle presenze scout depositati a Lourdes e a Loreto, sono di proprietà della Comunità F.B. e potranno essere utilizzati soltanto dalla stessa

Art. 20 - Quota associativa

1. La quota di censimento versata annualmente da ciascun socio per l'andamento dell'intera Comunità F.B. è fissata, anche in misura differenziata, dal Consiglio Direttivo
2. Il pagamento della quota costituisce diritto per ogni associato all'ottenimento delle prestazioni e dei servizi previsti dalla Comunità F.B. e comprende il premio relativo alla copertura assicurativa

Art. 21 - Responsabilità ed assicurazione dei soci

1. Tutti i Soci sono assicurati per malattie e infortuni, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore

Art. 22 - Scioglimento

1. Lo scioglimento della Comunità F.B. è deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto alle Associazioni Scout di cui all'art. 4 del presente Statuto o ad altre Organizzazioni di Volontariato con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati nella delibera di scioglimento, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 23 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili



Allegato 1

CARTA DELLA COMUNITÀ SCOUT ITALIANA FOULARD BIANCHI NOTRE DAME DE LOURDES

Noi, rovers, scolte, capi, assistenti ecclesiastici e adulti scouts d'Italia, avendo incontrato e vissuto la realtà di Lourdes, ci riuniamo nella Communauté Notre Dame de Lourdes e per essa nella Comunità italiana Foulards Blancs, per aiutarci a comprendere quello che il Signore ci dice attraverso il messaggio di Lourdes ed a trasferirlo nella nostra vita di tutti i giorni.

Riconosciamo nella realtà di Lourdes una scuola di vera apertura a dare il poco che abbiamo per ricevere il molto che ci manca, e quindi una occasione privilegiata per approfondire e vivere la nostra scelta Scouts, di autoeducazione e di servizio e la nostra scelta cristiana e cattolica.

Concretizziamo la nostra adesione ai seguenti punti:

- devozione a Maria e particolare attenzione al Suo messaggio imperniato sull'umiltà, sulla preghiera e sulla penitenza, impegno a vivere ed approfondire la spiritualità;
- servizio ai malati a Lourdes e nella vita di tutti i giorni, inteso come contributo alla realizzazione di una società più giusta ed in cui sia legge la carità ed ogni persona sia considerata per sé stessa e non in base alla capacità di compiere azioni utili e produttive;
- servizio ai giovani inteso come disponibilità costante all'incontro e come testimonianza e diffusione del Messaggio di Lourdes nel mondo giovanile;
- impegno a compiere un servizio a Lourdes ogni anno alle dipendenze dell'Hospitalité o di altre organizzazioni di pellegrinaggi.

Riteniamo cosa buona che la comunità, pur vivendo unita, si articoli nei due momenti del noviziato e del titolare, essendo il primo di scoperta e di verifica dell'adesione alla realtà di Lourdes, ed il secondo come impegno definitivo e come tale riservato ad adulti, cioè a chi ha fatto dell'educazione permanente, secondo i quattro punti di Baden-Powell, la formula della propria strada.

Questa Carta di comunità, revisionata ed approvata il 5 giugno 1977 da quanti si riconoscono in essa e appartengono alla nostra comunità e depositata a Lourdes, accoglie i nomi di quanti vorranno confermare o iniziare la loro strada con noi.

Ed è sottoscrivendola che ognuno di noi rinnova la propria promessa scout ripetendo:

**Ho promesso sul mio onore
con l'aiuto di Dio e della Vergine di Lourdes,
di compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese,
di aiutare il prossimo in ogni circostanza e di osservare la Legge Scout.
Mi impegno, inoltre, a servire i malati e i giovani a Lourdes e ovunque,
nello spirito dell'Hospitalité Notre Dame de Lourdes.**